

Legge regionale 11 maggio 1988 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

**Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili**

**CAPO VI**

*Interventi nel settore del commercio e del turismo*

**Art. 39**

*Realizzazione di centri commerciali(programma 3.4.1.)*

1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 800 milioni per l' anno 1988.

**Art. 40**

*Strutture alberghiere(programma 3.5.2.)*

1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1988, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai

corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

## **Art. 41**

### *Strutture per la nautica da diporto(programma 3.5.3.)*

1. Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

## **Art. 42**

### *Terme di Grado(programma 3.5.3.)*

1. Nel quadro delle finalità e con le modalità previste dalla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado, ivi compreso il rinnovo ed il potenziamento degli arredi ed attrezzature.

(1)

2. A tal fine è autorizzata la spesa complessive di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 24 - programma 3.5.3. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9033 (2.1.238.5.10.13.) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda

autonoma di soggiorno e turismo di Grado ed Aquileia per l' ammodernamento, ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento termale di Grado >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso, in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1988 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 37/1992

### **Art. 43**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera s), L. R. 10/2012